

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (03OU1398)

Vigente al : 1-10-2025

TITOLO DODICESIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 589-bis.

(Omicidio stradale o nautico).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. **((La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte)).**

((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni)).

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al

rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

VIII. 3.4.3.3.

Ad es., in tema di *ricettazione*, mentre si ha dolo diretto nel caso in cui l'acquirente sia certo della provenienza delittuosa della cosa acquistata (cfr. *supra*, 3.4.2), si ha dolo eventuale nel caso del « collezionista che di fronte all'offerta di un pezzo di pregio sia in dubbio sulla sua provenienza e, considerate le circostanze e le spiegazioni di chi glielo offre, si rappresenti la probabilità che sia di origine delittuosa, anche se non ne ha la certezza, e tuttavia non rinunci all'acquisto perché il suo interesse per il pezzo è tale che lo acquisterebbe anche se gli risultasse che per venirne in possesso chi glielo offre ha commesso un delitto» (Cass. Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433, Nocera, cit.). Sussiste il dolo eventuale di *furto* (art. 624 c.p.), rispetto all'elemento dell'altruistia della cosa, in un caso in cui l'agente dubiti di aver trasferito per contratto a Tizio la proprietà della cosa, ma, essendo fortemente interessato a rientrarne in possesso, decida comunque di sottrarre la cosa a Tizio, accettando l'eventualità che la cosa sia altrui. Esiste il dolo eventuale di *omicidio* se l'agente, animato dalla finalità di creare panico nella collettività, colloca in una piazza una bomba programmata per deflagrare a tarda notte. A quell'ora la presenza di passanti è possibile (non certa), ma la decisione dell'agente di collocare e far scoppiare la bomba è stata presa accettando l'eventualità che l'esplosione provochi la morte di un eventuale passante: piuttosto di rinunciare all'azione terroristica, l'agente non è arretrato di fronte alla prospettiva della morte del passante.

3.4.3.2. È opinione diffusa che il dolo eventuale sia caratterizzato dall'*accettazione del rischio* del verificarsi del fatto (in giurisprudenza, cfr. ad es. Cass. Sez. V, 20 giugno 2019, n. 40424, Martina, CED 277112-01; Cass. Sez. F, 9 agosto 2018, n. 42897, C., CED 273939; Cass. Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52411, B., CED 274104). Presa alla lettera, è opinione *contra legem*: ponendo ad oggetto dell'accettazione non già l'evento (la morte di un uomo), bensì il *pericolo* del verificarsi dell'evento (il pericolo della morte), trasforma i reati di evento in reati di *pericolo* del verificarsi dell'evento (questo rilievo è espresso da Cass. Sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472, Braidic, CED 251484). Invero, perché sussista il dolo eventuale, ciò che **l'agente deve accettare** è proprio **l'evento** (espressamente in questo senso, di recente, Cass. Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 9049, Ciontioli, in *Cortedicassazione.it*; Cass. Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 21577, Bevilacqua, CED 267307): è il verificarsi dell'evento che deve essere stato *accettato e messo in conto* dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo. In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione, tra l'altro, a proposito di un caso relativo a lesioni personali — trasmissione di epatite C — cagionate da rapporti sessuali non protetti (Cass. Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 23992, A., CED 265306). La Corte ha ritenuto insufficiente a dimostrare la sussistenza del dolo eventuale l'accettazione del rischio di trasmettere la malattia, richiedendo invece un atteggiamento psichico che indichi *l'adesione all'evento*. E in effetti nel caso di specie si poteva dubitare di tale adesione, in quanto l'agente era da tempo malato e a lungo aveva avuto rapporti sessuali con la moglie senza trasmetterle la malattia, diversamente da quanto accaduto con la successiva partner.

3.4.3.3. L'esatta definizione del dolo eventuale delinea, in primo luogo, i **confini della responsabilità penale**. Ciò accade per i fatti che sono previsti nella sola forma del delitto *doloso*: è il caso ad es. di alcuni fatti di *danneggiamento* (artt. 635 e 518 *duodecies* c.p.), che si possono realizzare anche per colpa (si

avendo imbottigliato in apparenza una bottiglia che in realtà contiene acqua, mentre in realtà è stata inopinatamente riempita con alcool puro; o al caso di chi, lavorando in una distilleria, abbia inalato vapori alcoolici a seguito di un guasto ad un impianto. Con tutta evidenza, si tratta di ipotesi marginalissime; e l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p. è tanto più sporadica se si considera che, secondo un orientamento costante, in assenza della prova certa del carattere accidentale dell'ubriachezza, la giurisprudenza applica senz'altro la disciplina dell'ubriachezza colposa (cfr. Cass. Sez. VI, 23 dicembre 1986, n. 14610, Donzelli, CED 174725).

In ogni caso, secondo la previsione legislativa, il soggetto **non è imputabile** soltanto se, al momento della commissione del fatto, l'ubriachezza accidentale è **piena**, e cioè tale da escludere la capacità di intendere o di volere; se invece l'ubriachezza *non è piena*, ma è « **tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere** », il soggetto è imputabile, ma soggiace ad una **pena diminuita** (come di regola per le circostanze attenuanti, nella misura massima di un terzo: art. 65 n. 3 c.p.).

Nei confronti di chi venga prosciolto o condannato a pena diminuita *ex art. 91 c.p.* non può essere disposta alcuna misura di sicurezza.

8.5.3. La seconda ipotesi è quella dell'ubriachezza volontaria o colposa (art. 92 co. 1 c.p.). Si parla di **ubriachezza volontaria** per alludere all'assunzione di alcool sorretta dall'intenzione di ubriacarsi (Tizio decide di ubriacarsi e si ubriaca per festeggiare un avvenimento, per annegare nell'alcool un dispiacere, etc.), mentre l'**ubriachezza è colposa** quando il soggetto assume alcool in misura superiore alla sua capacità di 'reggerlo', imprudentemente ignorando o sottovalutando gli effetti inebrianti che l'alcool produrrà su di lui (è l'ipotesi di chi — senza porsi interrogativi sugli effetti delle sue libagioni ovvero confidando irragionevolmente sulla sua resistenza all'alcool — durante una calda giornata estiva si disseta con diversi boccali di birra, si prepara poi alla cena con un paio di aperitivi alcoolici, accompagna quindi il pasto bevendo abbondantemente vini di tipo diverso, per passare infine ad un robusto 'digestivo' seguito da più superalcoolici).

L'una e l'altra forma di ubriachezza « **non esclude né diminuisce l'imputabilità** » (art. 92 co. 1 c.p.): ne consegue che il soggetto che si renda autore di fatti penalmente rilevanti sarà assoggettato a pena per i fatti dolosi o colposi commessi in stato di ubriachezza. Quanto alla natura dolosa o colposa della responsabilità, dipenderà dalla presenza del *dolo* o della *colpa nel momento della commissione del fatto* (e non dal carattere volontario o colposo dello stato di ubriachezza) (sul dovere per il giudice di accertare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della commissione del fatto, secondo le regole dettate dagli artt. 42 e 43 c.p., anche nell'ipotesi in cui il soggetto abbia agito sotto l'azione dell'alcool o di sostanze stupefacenti, cfr. Cass. Sez. IV, 23 marzo 2022,

2.2. Come si è accennato, la scelta di abolire la **pena di morte** è stata compiuta dal legislatore italiano tra il 1944 (abolizione nel codice penale) e il 1948 (abolizione nelle leggi speciali), e successivamente ribadita e perfezionata in varie tappe, le ultime delle quali hanno interessato le leggi militari di guerra.

Nel 1994 la pena di morte è uscita di scena — con legge ordinaria — anche in quest’ultima sfera, mentre nel 2007, con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, è stato modificato l'**art. 27 co. 4 Cost.**, con la soppressione delle parole « se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra »: si è così sbarrata la strada alla reintroduzione della pena di morte con lo strumento della legge ordinaria.

Nel 1996 la **Corte costituzionale** (sent. 27 giugno 1996, n. 223) aveva dichiarato l’illegittimità di una norma del codice di procedura penale (art. 698 co. 2 c.p.p.) nella quale si lasciava aperta la possibilità per l’Italia di concedere l’**estradizione** per reati per i quali l’ordinamento dello Stato richiedente prevede la pena di morte: tale possibilità era subordinata alla condizione che lo Stato richiedente offrisse sufficienti garanzie che la pena di morte non sarebbe stata inflitta ovvero, se già inflitta, non sarebbe stata eseguita. Secondo una linea già tracciata in una sentenza del 1979, dove si legge che « deve... considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all’esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale » (Corte cost. 21 giugno 1979 n. 54), la Corte ribadiva il carattere assoluto del divieto della pena di morte e dunque, tra l’altro, la sua operatività anche nei rapporti internazionali, sottolineando che la disposizione contenuta nell’art. 27 co. 4 Cost. è « proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 Cost. ». Da ultimo è stato ulteriormente rafforzato lo sbarramento nei confronti dell’estradizione a favore di Stati il cui ordinamento prevede la pena di morte. Con la l. 21 luglio 2016, n. 149, l'**art. 698 co. 2 c.p.p.** è stato così riformulato: « Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una *decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte* o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 ». Su estradizione e pena di morte, cfr. anche *supra*, III, 23.8 s.

2.3. L’opzione abolizionistica dell’Italia si inquadra in un **panorama internazionale** nel quale, a lungo, la pena di morte ha visto progressivamente ridursi i propri spazi. A partire dal 2020 si registra però una parziale inversione di tendenza. Mentre il numero dei Paesi che mantengono la pena capitale continua lentamente a scendere, il numero delle condanne a morte pronunciate nel mondo è tornato a salire, come si legge nel più recente *Rapporto di Amnesty*